

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTE IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO

TRA

Comune di Casale Monferrato _____, (C.F. _____), nella persona dell'ing. Roberto Martinotti, domiciliato per la carica presso la sede di via Mameli 10, in Casale Monferrato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____

E

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito denominata "Agenzia" (C.F. 97639830013), rappresentata dal Direttore Generale, Cesare Paonessa, appositamente delegato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3/2016 del 22/3/2016, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia;

Premesso che

- la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2000, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
- con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
- in particolare, la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 4(Bacino di Sud-Est) costituito dalle province di Alessandria ed Asti, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- con le L.R. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
- lo Statuto e la Convenzione dell'Agenzia della Mobilità Piemontese sono stati definitivamente approvati dalla Regione Piemonte con DGR 32-2101 del 14/09/2015, pubblicato sul BUR del 01/10/2015;
- l'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia prevede che gli Enti aderenti possano esercitare tramite l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali; inoltre l'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati;

Considerato che:

- l'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 stabilisce che gli enti soggetti di delega stipulino, con l'Agenzia, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere;
- con deliberazione consiliare n.48 del 24/09/2015 il Comune di Casale Monferrato ha aderito alla Agenzia per la Mobilità Piemontese, approvandone Statuto e Convenzione;
- l'art. 10 comma 2.1 della L.R. 1/2000 stabilisce che "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione

finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in essere già affidati con procedure di gara”.

- Il Comune di Casale Monferrato ha affidato direttamente il Servizio di Trasporto Pubblico Locale alla A.M.C. S.p.A. come azienda “in-house”, regolandolo mediante il Contratto di Servizio rep. 2229 del 20.06.2005, di durata pari ad anni 6 dal 01.01.2004 al 31.12.2009, successivamente rinegoziato con atto rep. 2603 del 29.12.2009, e di fatto prorogato per gli anni successivi;
- Con deliberazione della Giunta Comunale N° 389 del 14/12/2016 il Comune ha proseguito l'affidamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Regolamento(CE) 1370/2007, all'azienda in-house A.M.C. S.p.A. per la gestione del servizio di TPL anno 2017 con contratto che, come previsto dall'art.10, comma 2.1 della L.R. 1/2000 per l'allineamento delle scadenze dei contratti all'interno dei bacini ottimali, avrà la durata dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, e comunque fino all'espletamento delle procedure di gara per l'assegnazione del servizio sul bacino;
- Il Comune di Casale Monferrato, soggetto di delega ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 1/2000, in data __/__/__ ha sottoscritto il contratto di servizio Rep.____ Racc.____ allegato 1) alla presente Convenzione:

Dato atto che:

- è necessario procedere al trasferimento all'Agenzia della titolarità e della gestione del Contratto di Servizio del Trasporto Pubblico Locale Urbano individuando oggetto, tempi e modalità e che pertanto le obbligazioni derivanti dalla titolarità dell'Accordo di servizio sono poste a capo all'Agenzia dalla data del __/__/__ che se ne assumerà la gestione a decorrere dalla data del __/__/__;
- per il perfezionamento dell'iter di trasferimento della titolarità del contratto di cui in premessa, è stato predisposto il preventivo 2017 che individua distintamente:
 1. servizi minimi e servizi aggiuntivi, comprese le agevolazioni tariffarie, e i relativi costi;
 2. le compensazioni economiche contrattuali (€/km) a preventivo 2017
 3. l'ammontare delle risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi, e le eventuali risorse integrative (pubbliche o di soggetti terzi) destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio, tra cui le agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle disposte dalla Regione Piemonte;
- il Programma di Esercizio Aziendale del servizio della Conurbazione di Casale Monferrato è disponibile sulla piattaforma regionale OMNIBUS;
- al fine di definire la data del trasferimento della titolarità dei contratti di servizio si ritiene opportuno che la stessa venga individuata dal __/__/2017;
- a partire dal __/__/2017, le obbligazioni derivanti dalla titolarità del servizio sono poste in capo all'Agenzia;
- a partire dal __/__/2017 la programmazione dei servizi dovrà essere strutturata sulla base delle esigenze del territorio della conurbazione nel rispetto di parametri uniformi a livello regionale dell'offerta complessiva del TPL, concordata con il Comune conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del TPL, e con gli Enti soggetti di delega, e basata sulle risorse regionali che saranno trasferite direttamente all'Agenzia;
- per quanto riguarda le risorse necessarie per la gestione dei contratti successivi a quello dell'anno 2017, le risorse regionali per i servizi minimi verranno trasferite dalla Regione

direttamente all'Agenzia sulla base del Programma triennale regionale 2016-2018 in virtù della DGR n. 12-2217 del 12/10/2015 (linee guida per la redazione del PTS);

[per consentire all'Agenzia l'effettiva gestione dei contratti di servizio oggetto di cessione, nelle more dell'avvio e completamento delle procedure di acquisizione del personale destinato a coprire i posti della ridefinenda dotazione organica, l'Agenzia si avvale del personale dipendente dell'ente cedente nel limite di spesa pari all'uno per cento dell'importo in assegnazione per l'anno 2017 indicato nel programma triennale regionale dei servizi sopra richiamato]

Tutto ciò premesso:

- visto lo Statuto dell'Agenzia;
- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.
- vista la delibera del _____ n. __ del __/__/____ di approvazione dello schema di Convenzione;
- vista la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. ____ del _____ di approvazione dello schema di Convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della Convenzione.

ART. 2 Oggetto della Convenzione

1. E' oggetto della Convenzione il trasferimento della titolarità del contratto di servizio di trasporto pubblico locale afferente la Conurbazione di Casale Monferrato, meglio dettagliato nell'Allegato 1.
2. L'allegato 1 alla Convenzione, definisce il preventivo 2017 delle obbligazioni di servizio. In particolare
 - servizi minimi e servizi aggiuntivi, comprese le agevolazioni tariffarie, e i relativi costi;
 - le compensazioni economiche contrattuali (€/km) con riferimento a ciascuno degli obblighi di servizio previsti;
 - l'ammontare delle risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi, e le eventuali risorse integrative (pubbliche o di soggetti terzi) destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi o di specifici obblighi di servizio, tra cui le agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle disposte dalla Regione Piemonte;

I programmi di esercizio aziendali del servizio urbano della Conurbazione di Casale Monferrato sono disponibili come allegato al Contratto di Servizio e sulla piattaforma Regionale OMNIBUS.

ART. 3 Impegni delle parti

1. A far data dal __/__/2017 le obbligazioni per il finanziamento della gestione dei contratti di servizio sono poste in capo all'Agenzia, che si impegna a garantirle in rapporto alle risorse assegnate dalla Regione Piemonte e in coerenza con le deliberazioni assunte

dall'Assemblea del Bacino Sud Est. Le risorse regionali verranno trasferite dalla Regione direttamente all'Agenzia e saranno utilizzate per far fronte agli obblighi contrattuali così definiti:

in ragione della percorrenza chilometrica annua prevista dal programma di esercizio allegato B5) al Contratto di Servizio in km 225.000 e del costo chilometrico di euro/km 2,77 è previsto un corrispettivo annuo di euro 625.000,00 comprensivo di I.V.A. al 10%, fatta salva la rendicontazione puntuale dei chilometri a consuntivo, così ripartito:

- a) euro 553.000,00 quale quota a carico delle risorse economiche regionali,
- b) la somma di euro 72.000,00 a carico del Comune di Casale Monferrato, destinata a garantire la copertura economica degli obblighi di servizio pubblico;

Fatto salvo l'importo complessivo indicato al punto 1) la somma a carico del Comune sarà esattamente determinata quale differenza tra il corrispettivo complessivo del servizio e la quota di cui alla predetta lett. a)

2. Il Comune di Casale Monferrato si impegna ad inoltrare all'Agenzia per l'istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale. L'istruttoria per le variazioni dei servizi è effettuata dall'Agenzia che, concorde con l'Ente cedente, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti;
3. L'adozione da parte dell'ente cedente di specifiche agevolazioni tariffarie comporta la preventiva valutazione dei maggiori oneri di servizio ed il trasferimento dall'ente cedente all'Agenzia delle relative compensazioni economiche da riconoscere al Concessionario.
4. L'Agenzia, per quanto di sua competenza anche nella fase di definizione delle risorse, si impegna a garantire sul territorio regionale parametri omogenei a riguardo dell'offerta complessiva del TPL (ferro + gomma), e ad assicurare adeguati livelli di servizio per il bacino del sud-est, da definire sulla base delle esigenze di mobilità del territorio comunale.
5. La programmazione dei servizi e la definizione del nuovo "progetto di TPL" propedeutico all'affidamento dei servizi del bacino unico, dovranno essere concordate conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del trasporto pubblico
6. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall'Agenzia secondo gli indirizzi dell'ente cedente.

ART. 4 Personale

7. Per la gestione dei contratti e dei relativi servizi di competenza del Comune di Casale Monferrato e in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 56/2014 che attribuisce ai Comuni i compiti di pianificazione del TPL in ambito comunale, e dalle disposizioni regionali di cui alla L.R. 23/2015, l'Agenzia si potrà avvalere del personale dipendente del Comune che opererà presso la sede del Comune di Casale Monferrato. I relativi costi saranno coperti con il fondo all'uopo previsto dalla predetta legge regionale e integrati con parte delle risorse di cui all'art. 26 comma 3 della L.R. 1/2000 che sarà trasferito dall'Agenzia.

ART. 5 Decorrenza della Convenzione

1. La Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La titolarità dei contratti di servizio è trasferita a far data dal __/__/2017
3. Le obbligazioni derivanti dalla gestione dei contratti di servizio oggetto del trasferimento sono poste in capo all'Agenzia a far data dal __/__/2017
4. Il presente accordo ha una durata funzionale alla durata dei contratti di servizio oggetto del trasferimento.

ART. 6 - Modifiche alla Convenzione

1. La Convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.

2. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 7 - Effetti della Convenzione

1. I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione medesima o che contrastino con essa.
2. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi.
3. Della sottoscrizione della Convenzione e dei relativi effetti viene data comunicazione alla Regione Piemonte ed ai concessionari dei servizi i cui contratti sono oggetto del trasferimento.

ART. 8 – Responsabili della Convenzione e Comitato di monitoraggio

1. Ciascuno degli Enti firmatari individua un proprio Responsabile della Convenzione.
2. E' istituito un Comitato di monitoraggio paritetico della Convenzione composto dai Responsabili di cui al precedente comma e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.
3. Il Comitato:
 - vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della Convenzione;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione della Convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione della Convenzione;
 - dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione della Convenzione;
 - approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti della Convenzione e dei suoi Allegati.

ART. 9 - Controversie

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti della Convenzione non sospenderanno l'esecuzione della stessa e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di monitoraggio di cui al precedente art. 8.

ART. 10 – Sottoscrizione e pubblicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.
2. L'Agenzia provvede alla pubblicazione della Convenzione sul proprio sito internet provvedendo alla pubblicazione della stessa sul B.U.R. Piemonte con oneri a proprio carico.

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede dell'Ente rappresentato.

Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale

Per l'Agenzia della mobilità piemontese Ing. Cesare PAONESSA

Per il Comune di Casale Monferrato _____